



ORIGINALE

11320/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. M. Gabriella LUCCIOLI - Presidente -

R.G.N. 5529/04

Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -

Dott. Massimo BONOMO - Consigliere Rel. -

Cron. 11320

Dott. Giuseppe SALME' - Consigliere -

Rep.

Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -

Ud. 4.4.2007

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

viale Giulio Cesare 14, presso l'Avv. Enrico Romanelli,

rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Malnati e dall'

Avv. Enrico Romanelli giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

M

F.A.S.E. elettivamente domiciliata in Roma, via

Giovanni Saverano 35, presso l'Avv. Federico Baldoni,

rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Pozzetti e

dall'Avv. Federico Baldoni giusta procura in calce al

controricorso;

- controricorrente -

588
2007



e

P.M. presso il Tribunale di Bergamo

- **intimato** -

avverso l'ordinanza del Tribunale di Bergamo depositata il
2 febbraio 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21.2.2007 dal Consigliere Dott. Massimo
BONOMO;

udito per la controricorrente l'avv. Pasquale Napolitano,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giovanni Schiavon, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ai sensi dell'art. 320, ultimo comma,
c.c., depositato il 29 ottobre 2003, F.S.

chiedeva al Giudice tutelare presso il Tribunale di
Bergamo la nomina di un curatore speciale del figlio
minore F.M., che ne assumesse la rappresentanza
ai fini della tutela dei diritti patrimoniali di natura
risarcitoria vantabili nei confronti di uno o l'altro dei
genitori.

Si costituiva in giudizio FA.SE., madre del
minore, opponendosi alla richiesta.



Il Giudice Tutelare con decreto del 24 dicembre 2003 respingeva la richiesta del **F.S.**.

Con ordinanza del 2 febbraio 2004 il Tribunale di Bergamo respingeva il reclamo del **F.S.** che condannava alla rifusione delle spese di lite, liquidate equitativamente in euro 1.800,00, di cui euro 1.500,00 per onorari.

Avverso tale ordinanza **F.S.** ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

F.A.S.E. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 737 e 739 c.p.c., in relazione all'ultimo comma dell'art. 320 c.c., per illegittima condanna alle spese di lite.

Si sostiene che il provvedimento contenente il regolamento della spese processuali in ~~questa~~ sede di volontaria giurisdizione, dove si discute della gestione di interessi eventualmente convergenti o confliggenti (quelli del bambino in relazione a quelli dei genitori), viola il principio dell'art. 91 c.p.c., dettato per regolare unicamente procedimenti contenziosi nei quali, a fronte di una sostanziale contrapposizione fra le parti in ordine alla tutela giurisdizionale di loro diritti soggettivi, si verifichi la soccombenza di una di esse. Il

N



Tribunale, essendosi astenuto da qualsiasi motivazione della decisione, aveva evidentemente fatto descendere automaticamente la condanna alle spese dalla soccombenza. Era significativo che il Giudice tutelare, trattandosi di procedimento funzionale solo all'interesse del minore, nel respingere il ricorso non si fosse nemmeno posto il problema delle spese di like della madre resistente. La proposizione del reclamo non aveva certamente mutato la natura del procedimento, che termina con un provvedimento di tipo sostanzialmente temporaneo ed amministrativo, quindi inidoneo a produrre gli effetti del giudicato su posizioni soggettive in contrasto tra loro.

2. Il ricorso non è fondato.

Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, è legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 cod. proc. civ., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. e che, inoltre, se lo sviluppo del procedimento (in camera di consiglio) nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere

MB



che in tale fase le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento all'applicazione estensiva dell'art. 91 cit. (Cass. 30 gennaio 2006 n. 1856, 13 aprile 2005 n. 7644, 29 gennaio 2003 n. 1343).

E' vero che con riferimento ad un provvedimento di conferma o di revoca di curatore speciale al minore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 244 cod. civ., adottato in sede di reclamo ex art. 739 cod. proc. civ., è stato invece ritenuto che i genitori legittimi non possono essere destinatari di condanna alle spese giudiziali della fase di reclamo (Cass. 19 settembre 2003 n. 13892), ma ciò è dipeso dalla considerazione che in quel procedimento la legittimazione a chiedere detta nomina, o ad impugnare il relativo diniego, è attribuita (ai fini esclusivi di tutela del minore di età inferiore a 16 anni) unicamente al P.M., con esclusione di qualsiasi interferenza degli altri soggetti, che pur siano affettivamente e moralmente coinvolti, come i genitori legittimi e il sedicente padre biologico, i quali assumono, appunto, nel procedimento la veste di semplici "informatori", che offrono al giudice elementi di valutazione dell'interesse del minore, e non la qualità di parti abilitate a far valere situazioni soggettive proprie.

AB



Nel caso in esame, il **T.S.** non solo ha proposto ricorso al giudice tutelare, chiedendo la nomina di un curatore speciale al minore, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 320 c.c., ma ha anche proposto reclamo avverso il decreto del giudice tutelare, che aveva rigettato la richiesta di nomina del curatore speciale, sostenendo la sussistenza di un conflitto di interessi di natura patrimoniale tra **FA.SE.** ed il figlio **M.** conflitto che, contestato dalla Fassi, è stato ritenuto inesistente da parte del Tribunale.

In sostanza, dopo l'avvenuta sollecitazione del giudice tutelare all'adozione di un provvedimento volto alla protezione degli interessi del minore e la decisione di tale giudice - che ha escluso la sussistenza di un conflitto di interessi tra il bambino e la madre, che potesse giustificare la necessità di nominare un curatore speciale - a seguito della proposizione del reclamo da parte del **F.S.** si è determinato un contrasto tra parte impugnante e parte resistente, che consente l'identificazione di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione del procedimento di impugnazione.

MB

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente



in ragione dell'esito del ricorso, rispetto al quale, per le medesime ragioni sopra indicate, è configurabile una posizione di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 800,00 per onorari ed euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 4 aprile 2007.

Il Cons. est.

Il Presidente

Massimo Bonomo

Gabriella Luccioli

Massimo Bonomo

Gabriella Luccioli

D. Colapinto
IL CANCELLIERE
Daniele Colapinto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Deposito in Cancelleria
16 MAG. 2007

D. Colapinto
IL CANCELLIERE
Daniele Colapinto